



## REGOLAMENTO SPOPSAM

### Art. 1

#### (Ammisione ed esclusione dei Soci)

1. L'ammissione a socio può avvenire:

- a) per le persone fisiche a seguito del semplice pagamento della quota associativa;
- b) per le persone giuridiche a seguito del pagamento della quota associativa, della presentazione della domanda scritta a firma del legale rappresentante con indicazione del nominativo del delegato, che deve essere iscritto alla SPOPSAM, e copia dello statuto.

2. Il Consiglio Direttivo Regionale, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dallo statuto e dal presente regolamento, provvede entro un mese dal pagamento della quota all'annotazione sul libro soci dell'associazione. I soci acquisiscono il diritto di voto in assemblea e negli organi dell'associazione il secondo anno di iscrizione associativa, comunque devono essere in regola nei pagamenti nell'anno delle votazioni e nell'anno precedente.

3. L'iscritto perde la qualifica di socio nel momento in cui non versa la quota associativa entro la scadenza prevista e, comunque, dopo aver ricevuto almeno due solleciti di pagamento.

### Art. 2

#### (Elezioni regionali)

1. L'elezione delle cariche regionali si effettuano entro e non oltre i quaranta giorni successivi alla scadenza del mandato ovvero dalla data di dimissione delle stesse alla fine del quadriennio olimpico. Sino all'insediamento dei nuovi eletti rimangono in carica i dirigenti dimissionari per l'espletamento della ordinaria amministrazione della associazione.

2. L'insediamento dei nuovi eletti deve avvenire entro i quindici giorni successivi alle elezioni, data nella quale decadono i vecchi incarichi.

3. Almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, si insedia, a seguito di deliberato del Consiglio Direttivo Regionale, la Commissione elettorale deliberata composta da un presidente, un segretario e due scrutatori.

4. I membri del Consiglio Direttivo Regionale ed il Presidente sono eletti dall'Assemblea Regionale dei soci con il metodo maggioritario, attraverso la presentazione di liste, all'interno delle quali deve essere indicato il candidato alla presidenza ed i candidati al Consiglio Direttivo, oppure candidature extra-liste che siano adeguatamente motivate per la candidabilità. I Soci votano un nominativo per la presidenza e sei nominativi per il Consiglio Direttivo Regionale. Coloro che ottengono la maggioranza dei voti, nelle due cariche istituzionali, saranno eletti uno Presidente e gli altri Consiglieri.

5. Alla Commissione elettorale debbono pervenire, almeno quindici giorni prima della data della assemblea, le liste elettorali sia per la presidenza che per il Consiglio Direttivo Regionale.

6. La commissione elettorale cura la distribuzione delle schede a tutti i soci aventi diritto al voto e presenti in assemblea, provvede allo scrutinio delle schede votate, informa, nei modi che ritiene più idonei, tutti i soci dell'esito delle elezioni.

8. L'elezione del Presidente Nazionale verrà effettuata entro trenta giorni dalle elezioni regionali. I candidati presenteranno la loro candidatura alla Commissione elettorale nazionale, all'uopo deliberata e composta da presidente, segretario e due scrutatori, almeno quindici giorni prima dell'assemblea nazionale dei soci.

## **Art. 3**

### **(Dimissioni dei membri del Comitato Direttivo)**

1. Nel caso di dimissioni di un consigliere, questo è sostituito dal primo dei non eletti. Nel caso in cui non vi siano candidati non eletti disponibili, il Comitato Direttivo delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, la cooptazione di un nuovo consigliere tra i soci ordinari, la cui nomina verrà sottoposta alla ratifica della prima assemblea. Nel caso in cui l'assemblea non ratifichi la surroga proposta, il Comitato Direttivo presenta nella medesima seduta un nuovo candidato, sottponendo la nomina all'approvazione dell'assemblea. Se anche in questo caso, l'assemblea non ratifica la nomina del consigliere o dei consiglieri, il Presidente dovrà indire nuove elezioni per rinnovare l'intero Comitato Direttivo secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento.

2. Il Comitato Direttivo può revocare la carica del Vice-Presidente e del Segretario-Tesoriere in una riunione con apposito ordine del giorno convocata almeno venti giorni prima, che il Presidente è obbligato a convocare su richiesta di almeno tre membri. In tal caso il Comitato Direttivo deve procedere nella stessa riunione alla nuova assegnazione dell'incarico.

## **Art. 4**

### **(Dimissioni del Presidente Regionale o Nazionale)**

1. Nel caso di dimissioni del presidente nazionale o regionale, il Vice Presidente, che ne assume temporaneamente le funzioni, deve convocare entro quindici giorni dalla data delle dimissioni, l'assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

## **Art. 5**

### **(Registri nazionali professionali)**

1. In base a quanto previsto dalle disposizioni legislative saranno tenuti i registri professionali con l'indicazione del nominativo del socio, il suo indirizzo, il telefono, la mail, l'anno di iscrizione, l'aggiornamento dei crediti formativi annuali. I registri saranno due: il primo, definito REGISTRO PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' MOTORIE: "Registro A", per gli psicologi iscritti all'ordine nel ruolo A (cinque anni di formazione universitaria) e i medici; il secondo, definito REGISTRO PROFESSIONALE DEI COACH DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' MOTORIE: "Registro B", è per coloro che hanno la laurea triennale in psicologia, e sono iscritti all'ordine nel ruolo B, e coloro che sono laureati in facoltà equipollenti e/o scienze motorie, comunque che abbiano svolto una formazione post universitaria adeguata o che comunque presentino un curriculum lavorativo adeguato da essere preso in considerazione dalla commissione didattica-scientifica.

2. Sarà istituito un ulteriore elenco di professionisti appartenenti ad altre discipline professionali con la qualifica di esperti in Psicologia dello Sport. Tali soggetti non potranno operare in ambito professionale nella Psicologia dello Sport e delle Attività Motorie, ma potranno avere titolo di esperti in materia.

## **Art. 6**

### **(Ruoli delle singole figure professionali)**

1. I professionisti iscritti all'interno del "Registro A" sono tutti coloro che, come definito dagli articoli della legge 56/89 e succ. modificazioni, possono operare in tutte le attività previste dalla professione della psicologia dello sport. Coloro che sono abilitati alla psicoterapia possono operare anche nelle attività cliniche richieste nell'ambito della psicologia dello sport (terapie richieste da atleti e da tecnici o richieste da psicologi o coach che hanno evidenziato problemi di natura clinica nel loro lavoro), riabilitazione nell'ambito dell'attività motoria per disabili e comunque laddove è richiesto un intervento clinico specifico.

2. I professionisti iscritti all'interno del "Registro B" sono tutti coloro che, come previsto dall'art. 5, operano professionalmente per portare l'atleta o il committente da un punto ad un altro in un

percorso preciso. Il coach lavora sullo spazio che intercorre fra un punto e l'altro. Ciascuno ha un percorso da colmare, quindi un pezzo di strada da fare per raggiungere uno stato desiderato che non appartiene ancora alla sua esperienza di vita attuale. L'atleta, o colui che si appoggia ad un coach, prende il nome di coachée.

**3.** Gli operatori in psicologia dello sport e delle attività motorie si avvalgono di metodi scientifici validi, motivano le loro azioni e sanno spiegare per quale motivo un esercizio va svolto in un determinato modo e gli effetti che lo stesso provocherà. Devono rispettare i limiti degli sportivi e di rispondere in modo competente, serio e soprattutto franco alle domande ed ai dubbi che sorgono. Devono essere trasparenti e quindi pronti ad ammettere i loro limiti e rilevare la fonte da cui provengono le loro competenze.

**4.** Gli operatori in psicologia dello sport e delle attività motorie lavorano nel rispetto del codice deontologico della SPOPSAM e degli ordini professionali di appartenenza. Sono professionisti e dunque persone affidabili, che non fanno promesse poco realistiche e che si attengono al segreto professionale.

**5.** Gli operatori in psicologia dello sport e delle attività motorie si aggiornano costantemente seguendo dei corsi di formazione continua che consentono anche di ampliare le loro conoscenze. Essi collaborano fra di loro in vari gruppi (supervisione o intervisione) in modo totalmente trasparente.

**6.** Gli operatori in psicologia dello sport e delle attività motorie sono in contatto fra di loro, attraverso la società professionale, e nel caso in cui le loro competenze non bastassero possono organizzare un incontro con un collega più esperto.

**7.** Gli operatori in psicologia dello sport e delle attività motorie conoscono lo sport e vantano esperienze lavorative in diverse discipline, ciò che li autorizza ad affrontare le questioni più disparate nonostante siano privi di conoscenze specifiche su una determinata disciplina.

## **Art. 7**

### **(Definizione delle attività professionali)**

**1.** Una gamma di utenti può usare i servizi relativi alla psicologia dello sport:

- \* Atleti dilettanti, di élite e professionisti
- \* Allenatori, responsabili e coordinatori
- \* Formatori, medici ed altri ricercatori dello sport
- \* Giudici ed arbitri
- \* Artisti (per esempio. musicisti, ballerini, attori)
- \* Impiegati e datori di lavoro in qualsiasi occupazione interessata delle prestazioni ottimali e di eccellenza

**2.** I professionisti iscritti all'interno del "Registro A" e con l'abilitazione in psicoterapia possono:

- operare in ambito clinico e terapeutico laddove richiesto esplicitamente:

- \* Depressione, o altre patologie evidenziate
- \* Crisi da superallenamento e burnout
- \* Gestione dei conflitti
- \* Mobbing
- \* Problemi di salute, peso e benessere
- \* Accompagnamento all'abbandono sportivo
- \* Dolore e perdita
- \* Aspetti conflittuali tra sport, studio, occupazione e/o vita di famiglia;

- gestire e coordinare team di operatori professionisti in psicologia dello sport nelle varie mansioni;

- operare in tutte le attività previste dalla professione della psicologia dello sport:

- \* Aumento delle prestazioni e delle abilità mentali (per esempio. goal setting, imagery, confidence)
- \* Gestione dell'ansia e tecniche di rilassamento
- \* Concentrazione e preparazione mentale

- \* Gestione del management sportivo
- \* Gestione e direzione della squadra
- \* Abilità di comunicazione
- \* Abilità sportive
- \* Debriefing e valutazione dei programmi
- \* Recupero sportivo
- \* Riabilitazione
- \* Valutazione psicologica
- \* Video analisi delle emozioni e delle prestazioni sportive

**3.** I professionisti iscritti all'interno del "Registro A" senza l'abilitazione in psicoterapia possono:

- indirizzare a psicoterapeuti esperti in psicologia dello sport utenti che abbiano bisogno di un intervento clinico e terapeutico;
- gestire e coordinare team di operatori professionisti in psicologia dello sport nelle varie mansioni;
- operare in tutte le attività previste dalla professione della psicologia dello sport:
  - \* Aumento delle prestazioni e delle abilità mentali (per esempio. goal setting, imagery, confidence)
  - \* Gestione dell'ansia e tecniche di rilassamento
  - \* Concentrazione e preparazione mentale
  - \* Gestione del management sportivo
  - \* Gestione e direzione della squadra
  - \* Abilità di comunicazione
  - \* Abilità sportive
  - \* Debriefing e valutazione dei programmi
  - \* Recupero sportivo
  - \* Riabilitazione
  - \* Valutazione psicologica
  - \* Video analisi delle emozioni e delle prestazioni sportive

**4.** I professionisti iscritti all'interno del "Registro B" possono:

- lavorare in un team di operatori professionisti in psicologia dello sport coordinati da uno psicologo e/o psicoterapeuta;
- operare in tutte le attività previste dalla professione della psicologia dello sport, sotto la supervisione di uno psicologo iscritto nel Registro A:
  - \* Aumento delle prestazioni e delle abilità mentali (per esempio. goal setting, imagery, confidence)
  - \* Concentrazione e preparazione mentale
  - \* Abilità di comunicazione
  - \* Abilità sportive
  - \* Riabilitazione

## **Art. 8**

### **(Formazione)**

1. La formazione in psicologia dello sport e delle attività motorie e gli aggiornamenti formativi devono essere consoni a quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea.
2. La SPOPSAM, in quanto garante di ciò che è definito dalle commissioni UE, può approvare Corsi formativi e/o di aggiornamento fatti da strutture associate ai vari Comitati Regionali. Queste strutture dovranno inviare alla SPOPSAM Nazionale, con almeno tre mesi di anticipo, la proposta del corso che dovrà essere vagliata dal Comitato Didattico-Scientifico della SPOPSAM.
3. Gli esami finali dei corsi dovranno essere effettuati con una commissione presieduta da almeno due componenti il Comitato Didattico-Scientifico della SPOPSAM.
4. Ogni professionista operatore in psicologia dello sport e delle attività motorie deve partecipare ad almeno un corso di aggiornamento professionale all'anno. L'attestato, rilasciato da una struttura

riconosciuta dalla SPOPSAM, è valido come documento di aggiornamento.

**5. La SPOPSAM può collaborare con strutture Universitarie in funzione di una Formazione garantita e riconosciuta secondo quanto stabilito dalla UE.**

## **Art. 9**

### **(Definizione del comportamento professionale)**

1. Gli operatori in psicologia dello sport e delle attività motorie sono tenuti a comportarsi eticamente secondo quanto previsto dal Codice Deontologico della SPOPSAM e dai Codici Deontologici dei relativi Ordini Professionali.